

N. 445-240-798-A

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE CATTANEI)**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FORLAND)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

**(STAMMATI)**

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(MORLINO)**

—

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica  
con i Paesi in via di sviluppo

---

*Presentato alla Presidenza il 20 settembre 1977*

E SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVI, BASSETTI, BERNARDI, BONALUMI***Presentata il 4 agosto 1977*

Nuove disposizioni sulla cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo

**d'iniziativa del Deputato BERNARDI***Presentata il 19 novembre 1977*

Norme transitorie sulla cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo

*Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritengo che prima di illustrare in sintesi i contenuti del testo unificato predisposto (sia pure con talune riserve che saranno in seguito precisate), da parte della Commissione affari esteri dei provvedimenti n. 240, 445 e 798, sia necessario partire dalla considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione della legge n. 1222 del 1971, con cui per la prima volta in Italia si è tentato di elaborare una serie di indicazioni per una strategia coordinata di interventi sotto il profilo dell'assistenza e della cooperazione tecnica, a favore dei paesi più arretrati ed indigenti della terra, che già allora costituivano il 75 per cento dell'intera popolazione mondiale.

Una strategia che, nelle intenzioni, doveva esser inserita in un più ampio e generale schema politico, nel quale entrambe le parti, i donatori come i beneficiari avrebbero dovuto assumere in pieno le proprie responsabilità per il successo degli interventi, il cui obiettivo doveva esser quello di una effettiva riduzione del divario tra i paesi arretrati e quelli industrializzati o a più alto tenore di vita, nonché di una definitiva rottura del circolo chiuso del sottosviluppo.

Inoltre la legge n. 1222 non si proponeva soltanto di istituzionalizzare una serie di opportuni coordinamenti nel campo dell'assistenza ai paesi del terzo mondo, ma

intendeva rafforzare e rendere più penetrante un fattore di progresso che ha assunto crescente importanza nel quadro dell'impegno italiano verso questi paesi, in coerenza al ruolo che compete all'Italia per la sua tradizionale esperienza (esperienza storica, significativa e qualificante, che discende anche dall'aver dovuto affrontare gravi squilibri socio-economici all'interno dei propri confini) ed inoltre dall'apporto che il lavoro italiano all'estero, ad ogni livello, ha dato allo sviluppo dei paesi emergenti.

Ebbene a sei anni dall'applicazione di quella legge, credo che si possa condividere l'opinione che l'esperienza compiuta sia stata sostanzialmente positiva.

Ma la stessa esperienza, con il divenire delle situazioni, con il rapido trasformarsi in negativo ed in positivo, delle condizioni ambientali, sociali dei paesi in via di sviluppo, con il progressivo sclerotizzarsi di talune strutture interne, ci ha tuttavia resi convinti della necessità di apportare al meccanismo previsto dalla legge evocata, radicali modificazioni ed adeguati adattamenti non solo sotto il profilo quantitativo, cioè del volume di disponibilità, ma anche e particolarmente sotto l'aspetto qualitativo, in ordine cioè alla tipologia, ed ai contenuti degli interventi, alla snellezza delle procedure.

La legge n. 1222 fu concepita (ed allora non era possibile far diversamente), come strumento di assistenza, di per sé valido agli inizi degli anni 70, mentre oggi a seguito delle profonde trasformazioni registratesi nella situazione mondiale, deve invece trasformarsi in un effettivo strumento di cooperazione, in una realtà notevolmente differenziata tra paese e paese, strumento che cancelli, anche dal punto di vista della sua denominazione formale, ogni carattere di assistenza nelle linee di intervento, le quali non devono essere imposte dal paese che le promuove, ma che invece debbono essere identificate nell'ambito delle sollecitazioni provenienti dagli stessi paesi beneficiari, nello spirito di una collaborazione paritetica e nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilità delle comunità e delle classi dirigenti dei paesi destinatari.

\* \* \*

In coerenza con dette impostazioni, è stata costante preoccupazione del Comitato ristretto prima e della Commissione poi, di conferire alla proposta legislativa (pur aven-

do sempre presente la grave situazione della finanza pubblica), un'apertura più dinamica e consistente alla politica di cooperazione economica nei confronti dei paesi in via di sviluppo, nella consapevolezza che oltre a trattarsi di un impegno morale e politico che corrisponde ad una vocazione di operante solidarietà civile ed umana che la nostra comunità deve sentire profondamente (e che è segnata anche nella Costituzione, là dove indica come obiettivo di fondo alla politica internazionale del nostro paese la pace e la giustizia tra le nazioni), il contributo dell'Italia non è in definitiva una via senza ritorno dal punto di vista dei nostri interessi economici, dell'allargamento dei loro orizzonti, dell'alleggerimento del disavanzo della bilancia commerciale.

Oggi i nostri interventi a favore dei paesi emergenti rappresentano lo 0,1 per cento circa del prodotto nazionale lordo

Ci troviamo quindi agli ultimi posti nella graduatoria dei paesi industrializzati.

Svezia, Olanda e Norvegia, per citare solo piccoli Stati, nel 1976 hanno erogato in aiuto oltre lo 0,7 per cento del loro prodotto nazionale lordo. Per non citare il Giappone, il cui intervento totale a fondo perduto in favore dei paesi in via di sviluppo è ammontato nel 1976 a 4 miliardi di dollari, con un incremento del 38 per cento rispetto al 1975.

Di contro all'aridità di questi dati, per altro emblematici, si colloca la realtà che più di un quarto delle nostre importazioni proviene dai paesi in via di sviluppo, nei quali sono insediati circa il 40 per cento degli investimenti italiani e con i quali il nostro *deficit* commerciale cresce ad un ritmo di circa il 90 per cento l'anno. La crisi energetica ha improvvisamente chiarito un principio che per altro è di ordine generale e non riguarda solamente il petrolio (così come il petrolio non riguarda che una piccola parte del terzo mondo): noi abbiamo bisogno dei paesi in via di sviluppo specie per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime tanto almeno quanto essi hanno bisogno di noi. Più in particolare noi abbiamo bisogno che il loro sviluppo sia accelerato, equilibrato, integrato con la nostra realtà economica, in modo tale che questo processo evolutivo, ormai irreversibile, avvenga con noi e non senza di noi o addirittura contro di noi.

La cooperazione, insomma, non può essere più considerata un fatto puramente assistenziale e filantropico.

Alla luce delle considerazioni svolte, il testo unificato propone un'approfondita ricomposizione degli indirizzi e delle iniziative sinora attuate, nonché la fondata ed indifferibile esigenza di un più consapevole ed armonico inserimento delle iniziative di cooperazione nel più ampio e globale quadro di sviluppo dei Paesi emergenti.

Essa persegue inoltre il concreto obiettivo di una attenta revisione delle modalità dei nostri interventi, superando la episodicità e frammentarietà di essi, svincolandoli dalla rigidità e dalla complessità ritardatrice dei molteplici controlli, per conferire agli impulsi politici ed operativi del Governo, così come alle iniziative dei privati, la idoneità a produrre risultati a media e lunga scadenza ed a costruire quella rete di rapporti, entro la quale la cooperazione economica può integrarsi nel più vasto quadro di cui si è detto con i programmi degli altri Stati e degli organismi internazionali.

Saimo consapevoli che gli elementi che concorrono alla individuazione del disegno territoriale della distribuzione dell'aiuto, sono complessi e di volta in volta obbediscono a criteri non solo di carattere economico e sociale, ma anche strategico: tuttavia l'aver prefigurato una relazione diretta tra la ripartizione geografica dell'aiuto e le condizioni economiche dei Paesi verso i quali l'aiuto è rivolto, riciclando a favore dei Paesi del quarto mondo le compartecipazioni finanziarie dei Paesi del terzo mondo costituisce una innovazione di non trascurabile rilievo.

A questo riguardo, pur risultando evidente che esiste una correlazione inversa tra l'ammontare globale dell'aiuto concesso ai Paesi in via di sviluppo ed il peso demografico che tali Paesi esprimono, (per cui i Paesi più popolati risultano comparativamente più sfavoriti rispetto a quelli meno popolati, indipendentemente dalle loro potenzialità economiche) sarà anche in questa occasione opportuno ribadire il concetto che gli aiuti ed il flusso dei capitali dovranno trovare il loro sbocco, a condizioni preferenziali, verso quei Paesi dove l'Italia ha assunto per ragioni storiche una posizione non di guida, ma almeno di sostegno parziale delle scelte espresse localmente. È questo concetto vale in particolare per l'area mediterranea.

Altro punto qualificante del testo unificato al vostro esame, è rappresentato dalla

previsione di una più incisiva partecipazione italiana a programmi internazionali e multilaterali ricercando un raccordo organico fra gli impegni di cooperazione italiana, quelli comunitari, quelli degli organismi delle nazioni unite e le iniziative concrete che si auspica possano scaturire dal dialogo euro arabo e dalla conferenza Nord Sud.

Sotto questo profilo occorrerà tuttavia agire in profondità e con ferma determinazione politica, in quanto è noto che le più forti remore derivano anche per quanto riguarda la concertazione di *joint-ventures* con organismi internazionali, dalle spinte corporative concorrenziali tra loro e nei confronti delle fonti di assistenza nazionali, che rendono spesso pressoché impossibile l'attuazione di quei collegamenti procedurali ed operativi indispensabili per dar vita a quella azione di coordinamento e di integrazione a livello interstatuale che, auspicata da ogni parte, stenta però a concretizzarsi.

Altro aspetto qualificante della proposta è l'accettazione del criterio che la formazione e la specializzazione professionale debbano avvenire prevalentemente *in loco*, per evitare il rischio già più volte accertato di uno sradicamento senza ritorno dei futuri quadri dai Paesi di provenienza.

Sono poi meritevoli di considerazione i tentativi di rompere, come già si è detto, la macchinosità delle procedure; in questo senso con la istituzione del Dipartimento, l'esaltazione del ruolo del Comitato consultivo e di quello direzionale, l'attenzione riservata al ruolo del volontariato civile in una ottica profondamente diversa rispetto alla normativa sinora in atto, con una più rigida selezione nella stipulazione da parte del Dipartimento delle speciali convenzioni con i soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifiche iniziative, selezione che attiene alla legittimazione attiva dei soggetti ritenuti idonei alla stipula sia per quanto attiene alla forma, al contenuto, ai requisiti ed agli effetti del negozio giuridico bilaterale posto in essere dalle parti contraenti, si è compiuto un notevole salto di qualità rispetto alla normativa precedente.

\* \* \*

Da quanto è stato detto, emerge chiaramente che per quanto concerne la struttura preposta alla politica di cooperazione con

i Paesi emergenti tra le contrapposte tesi dell'Agenzia e del sistema tradizionale, si è scelta la terza via, quella cioè della creazione di un dipartimento *ad hoc*, che pur incardinato nella competenza del Ministero degli esteri, deve tuttavia godere dell'autonomia necessaria, per conferire alla cooperazione, un carattere di organicità e di efficienza.

E sotto questo profilo merita di essere segnalato il principio assai importante, affermato nella proposta sottoposta all'attenzione della Camera che il CIPES, per quanto riguarda gli aspetti ed i problemi della cooperazione con i succitati Paesi, sarà presieduto dal Ministro degli affari esteri per delega del Presidente del Consiglio.

\* \* \*

Più in dettaglio il testo unificato delle diverse iniziative legislative, al titolo I definisce il carattere nuovo della cooperazione allo sviluppo; le competenze del Ministero degli affari esteri, il controllo dello stesso sulle iniziative dei singoli, siano essi privati o pubblici, la struttura del Comitato consultivo in cui saranno inserite oltre che le organizzazioni sindacali, quelle cooperative, la creazione del Dipartimento, la previsione dei suoi compiti, la costituzione di un fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo; si stabilisce inoltre con chiarezza, lo *status* giuridico del personale, il trattamento economico, il sistema di selezione e di addestramento dei volontari in servizio civile.

Il titolo II è interamente riservato al personale, che presterà servizio presso il Dipartimento, sia esso dipendente dal Ministero od esterno.

Il titolo III è dedicato al personale in servizio di volontariato civile.

Il titolo IV infine riguarda le disposizioni transitorie e finali.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi, il relatore ritiene che il testo che è stato presentato al vostro esame, dopo un lungo e laborioso *iter*, che ha impegnato il Comitato ristretto e la Commissione Affari Esteri per molti mesi costituisca in questa particolare contingenza il meglio che si potesse realizzare; un testo ed una proposta in cui in

linea generale, credo, possano identificarsi tutti i gruppi politici che mediante i loro rappresentanti autorevoli ed attenti hanno contribuito alla stesura del testo stesso. Debbo tuttavia, per correttezza ed obiettività, informare che su taluni aspetti che hanno carattere di sostanza, sono state espresse riserve, che saranno riproposte nel corso della discussione in aula. Tra le più importanti annovero quelle che hanno trovato unanimi tutti i gruppi politici: la inadeguatezza degli stanziamenti per poter dare concreta attuazione agli orientamenti sopra enunciati, nonché il rapporto con la legge 24 maggio 1977, n. 227. A questo proposito è stato soprattutto da parte dei Deputati Granelli, Salvi e Bonalumi, richiesto che gli articoli 26 e 27 della citata legge, vengano incorporati nella presente proposta per evitare appunto discrasie e confusioni, tra l'aiuto all'esportazione e l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo: per questo l'articolo 6 della proposta al vostro esame non è stato approvato dalla Commissione e nel suo testo è stato rimesso alla valutazione dell'aula, perché ne possa eventualmente modificare il contenuto.

D'altronde la Commissione Affari Esteri aveva in sede di valutazione della legge sopra citata, per l'espressione del parere di competenza, all'unanimità affermato che gli articoli 26 e 27 avrebbero dovuto esser inclusi nella proposta al vostro esame: la Commissione di merito giustificò l'approvazione di detti articoli in base all'urgenza, essendo la legge « Ossola » più avanzata nel suo *iter* rispetto alla proposta di legge per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Anche su altri aspetti si sono manifestate riserve: e più in particolare (da parte dei gruppi comunista e socialista) in ordine ad una richiesta di controllo da parte del Parlamento con la costituzione di una Commissione intercamerale sull'attività del Dipartimento, sulla opportunità che il Parlamento sia chiamato a ratificare i trattati e gli accordi di cooperazione che abbiano carattere generale, sulla convenienza che nella sezione del comitato consultivo per i finanziamenti siano rappresentate le organizzazioni sindacali, ed ancora sulla facoltà alle regioni di provvedere al reclutamento ed alla formazione dei volontari civili, ed infine su modifiche (proposte dal gruppo parlamentare del PSI) a vari articoli della proposta in esame.

Su di esse, la Camera dovrà decidere.

In conclusione, nonostante le riserve citate, che confermano comunque l'impegno di tutti i gruppi nel tentativo di ulteriormente perfezionare e migliorare la presente proposta e che dimostrano la sensibilità ormai diffusa ed accertata delle forze politiche attorno ai problemi della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, si può ben ripetere che il testo al vostro esame ha realizzato il meglio possibile nelle attuali circostanze. Esso costituisce una significativa apertura rispetto alla precedente legislazione, nell'intendimento di conferire al-

l'aiuto italiano allo sviluppo dei Paesi emergenti, al di là delle disponibilità finanziarie, quanto meno un carattere di serietà, di efficacia, in coerenza con lo spirito di fondo della politica internazionale del nostro Paese, che è la costante ricerca della giustizia tra le nazioni e della solidarietà tra tutti i popoli, con particolare riguardo a quelli più poveri, desiderosi di riscattarsi e di esser protagonisti non emarginati nella vita sociale e civile della umanità.

GATTANEI, *Relatore.*

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE

(INDUSTRIA)

La XII Commissione permanente, preso atto delle importanti variazioni introdotte dalla Commissione di merito al testo unificato del disegno e delle proposte di legge in esame, accoglie favorevolmente tali modifiche in quanto tengono conto dell'esigenza di mantenere nel CIPES il controllo e il coordinamento di tutta la materia della cooperazione economica internazionale, di non creare un centro decisionale staccato da ogni controllo politico, di mantenere anche in campo finanziario l'unità di indirizzo.

La XII Commissione, a maggioranza, esprime pertanto parere favorevole sul testo approvato dalla III Commissione esteri nella seduta del 16 novembre 1977, con le seguenti osservazioni:

1) si richiede maggior chiarezza nella formulazione dell'articolo 3, comma primo, per meglio delimitare i casi in cui il Ministro degli affari esteri presiede il CIPES;

2) si denota la limitatezza degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

18 novembre 1977.

TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

Cooperazione dell'Italia  
con i Paesi emergenti.

TITOLO I

OBBIETTIVI E STRUMENTI  
DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 1.

(*Finalità*).

La cooperazione dell'Italia con i paesi emergenti comprende le iniziative, pubbliche e private, dirette a favorire il progresso economico e sociale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo; essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

ART. 2.

(*Attività di cooperazione*).

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

ART. 3.

*(Presidenza e compiti del CIPES).*

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 27 maggio 1977 n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo dell'attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

*(Funzioni di coordinamento del Ministero degli esteri).*

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità



degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonché a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

## ART. 5.

*(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti).*

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

ART. 6.

(*Crediti finanziari*).

Per la concessione dei crediti finanziari, previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il Ministero degli affari esteri formula le proprie proposte sulla base degli indirizzi e dei criteri di priorità previsti dalla presente legge, delle direttive del CIPES e delle indicazioni del Comitato direzionale, di cui al successivo articolo 9.

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi del citato articolo 26, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intenda svolgervi.

ART. 7.

(*Comitato consultivo*).

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato ci-

vile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9.

ART. 8.

*(Attività e compiti del Comitato consultivo).*

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni e non possono essere sostituiti da supplenti.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame.

ART. 9.

*(Dipartimento e Comitato direzionale).*

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del Dipartimento per la cooperazio-

ne con i paesi emergenti istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi Ministri.

ART. 10.

*(Compiti del Comitato direzionale).*

Il Comitato direzionale approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo sulla base delle direttive emanate dal CIPES.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire;

c) a determinare le direttive per l'attività del Dipartimento.

ART. 11.

*(Istituto agronomico per l'oltremare).*

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvale principalmente dell'Istituto

agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge di ristrutturazione dell'Istituto stesso.

ART. 12.

*(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).*

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al Dipartimento per la cooperazione con i paesi emergenti del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento di funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberati, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i

relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

ART. 13.

*(Autonomia finanziaria del Dipartimento).*

In deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente n. 1), il parere della citata Sezione speciale sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato;

3) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

4) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle Rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi.

5) i fondi accreditati alle Rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre Rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

ART. 14.

*(Iniziativa del Dipartimento).*

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di questo ultimo del relativo importo che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di esperti e di imprese italiane che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal

fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi; mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) attua le misure necessarie per la realizzazione di quanto previsto nell'articolo 4, primo comma;



n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

## ART. 15.

(Sezione speciale del Comitato consultivo).

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a), alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alle lettere c), d), f), g) ed i) del precedente articolo e al successivo articolo 37, alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del precedente articolo ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, primo comma; la Sezione è integrata, per la trattazione delle materie attinenti al volontariato civile, da due rappresentanti della Sezione speciale di cui all'articolo 37, primo comma.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

## ART. 16.

(Convenzioni).

Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento — sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 — con le modalità di cui all'articolo 13, può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica o con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione au-

tonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla predetta Sezione speciale, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

ART. 17.

*(Personale addetto al Dipartimento).*

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

- a) personale del Ministero degli affari esteri;
- b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;
- c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori

ruolo o di comandati, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

*d)* personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge presta servizio con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

*e)* personale estraneo alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominato con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 12 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera *d)* può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inqua-

drammento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto agli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

## TITOLO II

### PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI COMUNI.

#### ART. 18.

*(Esperti).*

Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

*a*) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

*b*) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

*c*) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14.

ART. 19.

*(Doveri del personale inviato all'estero).*

Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del paese ospite o di organismi internazionali operanti nel paese medesimo.

ART. 20.

*(Personale alle dipendenze dei paesi emergenti e di organismi internazionali).*

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale il personale dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'articolo 18, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 18; quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con il paese, con l'ente o l'organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

**ART. 21.**

*(Invio all'estero di esperti privati).*

Il Dipartimento può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

ART. 22.

*(Divieto di emolumenti aggiuntivi  
Eccezioni).*

Salvo il caso contemplato nell'articolo 20 il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 18 non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Dipartimento, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

ART. 23.

*(Corsi preparatori).*

Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei paesi ospitanti.

ART. 24.

*(Attestato finale).*

Al termine del servizio, il Ministero provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica Amministrazione:

nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

## CAPO II

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE.

### ART. 25.

*(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).*

Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera a), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.



La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

## ART. 26.

*(Dipendenti di enti pubblici  
e docenti universitari).*

Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio

1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

#### ART. 27.

*(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).*

Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in

quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei paesi suddetti o che dipendano da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.

## ART. 28.

*(Trattamento economico all'estero).*

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

*a*) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A;

*b*) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 200, relativo al trasporto degli effetti per via aerea;

7) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

8) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

9) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

10) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

ART. 29.

*(Congedo e spese di viaggio).*

Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 28.

Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

## CAPO III

## PERSONALE A CONTRATTO

## ART. 30.

(*Trattamento economico e assicurativo*).

Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'Amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'Amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante

il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

ART. 31.

*(Contenuto del contratto).*

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

CAPO IV

BREVI MISSIONI

ART. 32.

*(Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione).*

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza di intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del

trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé.

### TITOLO III

#### PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

##### ART. 33.

(*Volontari*).

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato partecipi o concorra.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate con decreto del Ministro degli

affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

ART. 34.

*(Contenuto del contratto).*

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui



all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

## ART. 35.

*(Integrazione del trattamento economico).*

In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

## ART. 36.

*(Registrazione del contratto).*

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

## ART. 37.

*(Riconoscimento di idoneità  
per enti privati).*

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera b).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di

enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

## ART. 38.

(*Diritti dei volontari*).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36 la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, su proposta delle Amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera *b*) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

ART. 39.

*(Doveri dei volontari)*

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della Rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

*a*) quando Amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

*b*) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

## ART. 40.

*(Servizio militare: rinvio e dispensa).*

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

## ART. 41.

*(Servizio militare: modalità per il rinvio).*

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le pro-

prie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

ART. 42.

*(Servizio militare:  
modalità per la dispensa).*

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la Rappresentanza italiana competente per territorio.

ART. 43.

*(Contingente dei rinvii).*

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

(Stanziamenti).

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 27.000 per l'anno 1978, milioni 32.000 per l'anno 1979, milioni 37.000 per l'anno 1980. I predetti stanziamenti sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate o non erogate nei precedenti esercizi.

Alla copertura della spesa di 27.000 milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 14 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi.

ART. 45.

*(Sede del Dipartimento)*

L'immobile denominato B. attualmente adibito a Casa internazionale dello studente ai sensi della legge 15 marzo 1958, numero 309 e successive modificazioni, è posto a disposizione esclusiva del Dipartimento per l'adempimento delle finalità previste dalla presente legge, nonché per l'ospitalità a borsisti dei paesi in via di sviluppo e a frequentatori dei corsi, e per eventuali attività culturali e ricreative a favore dei medesimi. Il Dipartimento può a tal fine avvalersi di enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 16.

ART. 46.

*(Operatività della legge n. 1222 del 1971).*

I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

ART. 47.

*(Norme transitorie).*

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.



TABELLA A

INDENNITÀ BASE MENSILE

A) *Personale direttivo:*

- 1) Dirigenti generali, Magistrati, Docenti, Primari medici, Ospedalieri di I classe, ed altro personale civile o militare equiparato:
  - livelli a), b): . . . . . L. 382.000
  - livello c): . . . . . L. 340.000
- 2) Dirigenti superiori; Magistrati, Docenti, Primari medici di II e III classe, ed altro personale civile o militare equiparato: . . . . . L. 290.000
- 3) Primi dirigenti, Magistrati, Docenti, Aiuti medici del I e del II livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato: . . . . . L. 267.000
- 4) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro 387, 426 e 530; Magistrati, Docenti, Assistenti medici del I e del II livello funzionale; Aiuti medici del III e del IV livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato: . . . . . L. 195.000
- 5) Restante personale direttivo; Assistenti medici del III e del IV livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato . . . . . L. 180.000

B) *Personale di concetto:*

- 1) Personale con parametro 307 e superiore; Personale paramedico del VI, VII e VIII livello funzionale (ostetrico, **terapista** riabilitazione, capo servizi sanitari, capo sala, **tecnico laboratorio, tecnico RX, tecnico anestesista**); Docenti ed altro personale civile o militare equiparato: . . . . . L. 134.000
- 2) Restante personale di concetto ed equiparato (civile o **militare**); **Personale paramedico** del livello funzionale 5° (infermiere professionali): . . . . . L. 115.000

C) *Personale esecutivo:*

- 1) Personale con parametro 183 e superiore; Aiutanti, **Marescialli e Sergenti Maggiori** delle Forze Armate; Personale paramedico del livello funzionale 3° e 4° (infermiere generiche): . . . . . L. 91.000
- 2) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o **militare**); **personale paramedico** del livello funzionale 1-2 . . . . . L. 87.000

TABELLA B

Contingenti minimi del personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri addetto al Dipartimento:

Carriere direttive . . . . .	n. 15
Carriere di concetto . . . . .	n. 14
Carriera esecutiva . . . . .	n. 14
Carriera ausiliaria . . . . .	n. 8

## DISEGNO DI LEGGE

### N. 445

#### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio con decreto del Ministro degli affari esteri, previa designazione da parte delle amministrazioni, degli enti e degli organismi rappresentati.

Nella stessa forma è nominato il segretario del Comitato, da scegliere nell'ambito del personale dipendente del servizio di cui all'articolo 7, ovvero del personale di ruolo di altri uffici del Ministero degli affari esteri o di altre amministrazioni dello Stato ».

#### ART. 2.

La lettera c) dell'articolo 5 primo comma della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificata:

« c) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo; promuovendo, mediante la stipula di convenzioni con università, enti, istituti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, di specializzazione o di addestramento, seminari di ricerca o di sperimentazione, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi. Allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; e può altresì concorrere all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato ai sensi degli articoli 11, 18, 19 e 24 ».

La lettera e) dell'articolo 5 primo comma della stessa legge, è così modificata:

« e) concorre, d'intesa con i paesi interessati, alla promozione d'iniziative volte

all'istituzione, all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, culturali, sanitarie, economiche e sociali e allo sviluppo dei paesi stessi; e a tal fine provvede, quando ciò sia previsto dalle predette intese e nell'ambito di specifici programmi di cooperazione tecnica, alla progettazione, fornitura, costruzione o messa in opera di impianti, installazioni, attrezzature, materiali o servizi, col concorso finanziario parziale o totale dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati, od avvalersi di enti, istituti ed organismi pubblici o privati a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 9; quest'ultima procedura è obbligatoria per la costruzione o messa in opera di impianti, installazioni e attrezzature. I beni destinati alla cessione gratuita ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti ».

La lettera *h*) dell'articolo 5 primo comma della stessa legge, è così modificata:

« *h*) promuove, favorisce, coordina e ove necessario sovvenziona, nei modi all'uopo concordati, la partecipazione italiana alle iniziative e ai programmi multilaterali di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo; e agli stessi fini promuove e cura, di concerto col Ministero del tesoro, il concorso italiano ad enti, organismi o fondi internazionali per la cooperazione tecnica con i predetti paesi ».

Il secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dai due seguenti commi:

« Ai programmi di erogazione delle borse e dei sussidi di cui alle lettere *c*) e *d*), alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *e*), alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alle lettere *c*), *f*), *g* ed *h*) del presente articolo e al successivo articolo 30, nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo ed ai

successivi articoli 9 e 14, il Ministero provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 primo comma. La Sezione è presieduta dal direttore generale o in sostituzione dal capo del servizio di cui all'articolo 7; e per la trattazione delle materie attinenti al volontariato civile, è integrata da due rappresentanti della Sezione speciale di cui all'articolo 30 ».

« Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Servizio non può disattendere il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 6 ».

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« All'approvazione del programma delle iniziative di cooperazione tecnica, elaborato dal Servizio di cui all'articolo 7 sentito il comitato consultivo misto, nonché alla ripartizione dei mezzi finanziari assegnati al servizio fra i vari settori d'intervento, ed all'approvazione dei consuntivi di spesa del servizio stesso, provvede un comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri è istituito uno speciale servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nelle materie oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari e di membri delle sezioni speciali del comitato consultivo misto, od avvalen-

dosi di personale delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti, sulle attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 9 ».

Il quarto e quinto comma dello stesso articolo 7 sono così modificati:

« Con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, possono essere addetti al servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici od estranei alla pubblica amministrazione, nel limite massimo di cinquanta unità, per attendere in Italia o all'estero ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, nonché a mansioni amministrative e tecniche. I predetti incarichi e mansioni sono rinnovabili ».

« I contingenti numerici del personale aggiuntivo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro; nella stessa forma è altresì stabilito il trattamento del personale aggiuntivo assunto fra gli estranei alla pubblica amministrazione, tenendo a base le retribuzioni globali del corrispondente personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fino al livello massimo di dirigente superiore attribuibile alle sole unità in detta forma determinate. Le relative spese sono a carico dei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni ».

#### ART. 5.

L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica, il capo del servizio — sentito il parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'articolo 5, secondo comma, nonché quello del Consiglio di Stato ove l'importo complessivo della spesa superi i 300 milioni — può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici o privati, provvisti di personalità giuridica e ritenuti dalla predetta sezione idonei alla stipula; con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula

dalla sezione medesima; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 in relazione all'articolo 5 lettera b).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggior somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati; presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, può inoltre essere prevista la rinnovazione della facoltà di recesso entro termini decorrenti dall'inizio di ogni annualità successiva alla prima.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Servizio su conforme parere della Sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'articolo 5, secondo comma ».

#### ART. 6.

La prima parte del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificata:

« Il Ministero degli affari esteri invia nei paesi in via di sviluppo, ai sensi degli articoli 5 lettere a), c) ed f), 13, 14 e 19, esperti, tecnici, consiglieri, docenti e istruttori, appartenenti alle seguenti categorie: ».

#### ART. 7.

Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superiore a

quattro anni; e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Decorso il predetto termine massimo quadriennale, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno ».

#### ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Il personale civile o militare di cui all'articolo 11 lettera a) può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal comitato direzionale ai sensi dell'articolo 6, con provvedimento adottato dall'amministrazione od ente di appartenenza d'intesa col Ministero degli affari esteri ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge, è aggiunto il seguente comma finale:

« Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche ai membri del Comitato consultivo misto e ai rappresentanti dell'Amministrazione inviati in temporanea missione per le finalità previste negli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 39, salvo che ad essi spetti per legge un trattamento più favorevole; nonché al personale dipendente, comandato o addetto al servizio per la cooperazione tecnica, inviato all'estero in temporanea missione dal capo del servizio per le finalità previste negli articoli 1, 5, 7 e 39 ».

#### ART. 9.

Nel quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, le parole « Ministero degli affari esteri » sono sostituite da:

« Amministrazione od Ente assuntore ».

#### ART. 10.

Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, le parole « di età non inferiore ai venti anni » sono sostituite dalle parole: « di età non inferiore a diciotto anni ».



## ART. 11.

Il n. 4 del primo comma dell'articolo 27 della legge 15 dicembre 1971 n. 1222, è così modificato:

« 4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno in casi di malattia, infortunio e morte.

Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 tali trattamenti devono essere assicurati mediante l'iscrizione all'assicurazione per la tubercolosi, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali, e mediante la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesione dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per cause di servizio; nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario ».

## ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è modificato come segue:

« Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione totale o parziale a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4, quando in base al contratto di lavoro o secondo la legislazione locale essi non abbiano diritto a prestazioni equivalenti ».

## ART. 13.

L'articolo 30 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è così modificato:

« Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile o che intendano realizzare propri programmi in detto settore, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una sezione speciale del comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri. La sezione è presieduta dal direttore generale

o in sua sostituzione dal capo del servizio di cui all'articolo 7; ed è composta di dieci membri, dei quali tre scelti tra i membri del comitato designati dagli enti, istituti ed organismi specializzati nel settore del volontariato civile di cui alla lettera c) dell'articolo 3, ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al comitato, dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento d'idoneità agli enti, istituti ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli 14 e 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento e all'impiego dei volontari e all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri. La stessa sezione speciale coadiuva il servizio nelle funzioni di vigilanza sull'attività degli enti, istituti ed organismi su indicati.

Agli enti, istituti ed organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, appositi contributi per l'informazione, la formazione, la selezione, lo addestramento e l'impiego dei volontari; per le spese di viaggio, di equipaggiamento ed assicurative dei volontari stessi; nonché per l'acquisto e il mantenimento delle attrezzature necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti operativi.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma prevedano impegni pluriennali con l'impiego di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 5, secondo comma, apposito contributo in misura proporzionale al costo complessivo del programma ».

#### ART. 14.

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 31 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è soppresso.

#### ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è soppresso.

## ART. 16.

Il secondo comma dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è sostituito dai due seguenti commi:

« In aggiunta agli stanziamenti di cui al precedente comma ed a quelli della legge 19 maggio 1975, n. 195, e del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601, sono inoltre autorizzate le seguenti ulteriori spese: milioni 24.500 per l'anno 1977, milioni 27.000 per l'anno 1978, milioni 32.000 per l'anno 1979, milioni 37.000 per l'anno 1980.

Con gli stanziamenti di cui sopra, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione tecnica, si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3; per l'attrezzatura del servizio e per le missioni di cui agli articoli 7 e 23; per la promozione, la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze, incontri e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione di problemi attinenti alla cooperazione tecnica e al volontariato civile ».

Dopo il successivo terzo comma del testo originario dello stesso articolo 39 e prima dei due commi finali, è inserito il seguente:

« All'onere di lire 24.500 milioni per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

## ART. 17.

Fra l'articolo 39 e l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è inserito il seguente nuovo articolo:

« ART. 39-bis. — Gli apporti finanziari di paesi, enti od organismi internazionali per la realizzazione di programmi concordati di cooperazione tecnica, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. A tal fine, il contabile del portafoglio provvede all'immediato versamento del controvalore in lire di detti apporti finanziari all'entrata del bilancio statale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi in aumento agli stanziamenti di cui all'articolo 39, ai fini del loro successivo impiego da parte del servizio di cui all'articolo 7 per le attività di cooperazione tecnica cui sono specificamente destinati ».

ART. 18.

La tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è modificata come segue:

QUALIFICHE	Indennità base mensile
<i>A) Personale direttivo</i>	
1) Dirigenti generali; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato:	
Livello A . . . . .	L. 382.000
Livello B . . . . .	» 350.000
Livello C . . . . .	» 310.000
2) Dirigenti superiori; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 260.000
3) Primi dirigenti; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 240.000
4) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro 387 o superiore; Magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato .	» 195.000
5) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro da 307 a 386; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 170.000
6) Restante personale direttivo ed equiparato (civile o militare) . . . . .	» 150.000
<i>B) Personale di concetto:</i>	
1) Personale con parametro 307 o superiore; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 130.000
2) Personale con parametro 297 o superiore; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 110.000
3) Restante personale di concetto ed equiparato (civile o militare) . .	» 90.000
<i>C) Personale esecutivo:</i>	
1) Personale con parametro 183 o superiore; aiutanti, marescialli e sergenti maggiori delle Forze armate . . . . .	» 86.000
2) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare) . .	» 81.000

**ART. 19.**

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle della presente legge è abrogata.

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, quelle precedentemente in vigore.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 240

#### ART. 1.

Agli effetti della presente legge, la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private dirette a favorire e a promuovere il progresso dei predetti paesi in ogni settore, nel congiunto interesse delle Parti cooperanti e per l'avvento della pace e della giustizia fra le nazioni.

Nelle attività di cooperazione s'intendono inclusi:

a) lo studio, la programmazione e l'esecuzione di progetti di sviluppo nel campo tecnico, culturale, economico, sanitario e sociale;

b) la promozione di relazioni finanziarie a condizioni agevolate, atte a consentire la realizzazione di iniziative di speciale rilevanza ai fini dello sviluppo;

c) l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza, nel quadro di specifici impegni internazionali e in particolari casi anche indipendentemente da essi;

d) l'intensificazione dei contatti umani fra i cittadini italiani e quelli dei paesi in via di sviluppo;

e) ogni altra utile iniziativa agli stessi fini.

I programmi italiani di cooperazione allo sviluppo devono armonizzarsi — sulla base delle direttive di un apposito Comitato da istituire in seno al CIPE — agli accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, vigenti in materia.

#### ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri sovrintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonché le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione agli effetti dell'applicazione della presente legge.

### ART. 3.

Per la formulazione degli indirizzi di coordinamento di cui al precedente articolo, è istituito un comitato consultivo misto, ordinato nelle forme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18.

Il Comitato consultivo misto è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato, ed è composto di:

a) sei parlamentari, di cui tre senatori, designati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere;

b) dodici membri designati dalle amministrazioni statali direttamente interessate;

c) dodici membri designati da enti, istituti ed organismi operanti nell'ambito della cooperazione in ragione di metà per il settore pubblico e metà per il settore privato;

d) nove esperti nelle materie attinenti alla cooperazione, di cui tre designati da enti, istituti ed organismi specializzati e dichiarati idonei nel settore del volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dal Governatore della Banca d'Italia e uno designato dal consiglio nazionale per le ricerche.

Sono membri di diritto del comitato il vice presidente e il segretario generale della agenzia di cui al successivo articolo 6; quest'ultimo esercita altresì le funzioni di segretario del comitato, con l'ausilio di un funzionario dell'agenzia da lui designato.

I membri non di diritto del comitato sono nominati per la durata di un quinquennio con decreto del Ministro degli affari esteri, preve le designazioni di cui al secondo comma, e non è prevista la nomina di membri supplenti.

In seno al Comitato sono costituite con decreto del Ministro degli affari esteri, sezioni speciali per lo studio e la programmazione, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'agricoltura, l'industria e il commercio, per la sanità, per il credito, per il volontariato

civile, e ove necessario per altre specifiche materie attinenti alla cooperazione. Dette sezioni possono operare anche congiuntamente, su argomenti di comune interesse.

Ai lavori del comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

ART. 4.

Il comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

a) delle esigenze dei singoli paesi o gruppi di paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

c) dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione.

Il comitato può inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione;

2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico e privato, dei livelli di cooperazione con i paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta o indiretta connessione con i problemi della cooperazione, sulla quale il Ministro degli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

Il comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai pro-



blemi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

#### ART. 5.

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è istituita in Roma l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), in appresso denominata: **agenzia**.

L'agenzia è un organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, operante alle dirette dipendenze del Ministro degli affari esteri.

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, l'agenzia esercita le seguenti attività operative:

1) cura l'invito nei paesi in via di sviluppo — su richiesta dei suddetti paesi — di esperti, consiglieri, tecnici, docenti ed istruttori, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

2) cura la formazione, la selezione, l'addestramento e l'impiego di volontari in servizio civile, direttamente o preferibilmente avvalendosi di enti, istituti od organismi specializzati e riconosciuti idonei, secondo le disposizioni del titolo III della presente legge;

3) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, mediante:

a) la promozione e l'eventuale sovvenzionamento di corsi di studio, di specializzazione e di addestramento, di seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi a cura di università o di enti, istituti ed organismi specializzati;

b) la concessione di borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, di altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, o in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni;

c) l'istituzione, l'organizzazione e il potenziamento di università, di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

4) favorisce — su richiesta dei paesi interessati — l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante:

a) l'invio in missione di consiglieri, docenti ed istruttori;

b) la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi per la frequenza del detto personale presso istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano: il tutto, nell'osservanza delle disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, estese a tutte le amministrazioni statali interessate, e con spese a carico dell'agenzia;

5) concorre, d'intesa con i paesi interessati, alla promozione d'iniziative volte alla istituzione, all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture amministrative, culturali, scolastiche, sanitarie, economiche, sociali e ambientali e in genere allo sviluppo dei paesi stessi e a tal fine provvede, ove previsto, alla progettazione, fornitura, costruzione o messa in opera di impianti fissi, installazioni, attrezzature, materiali o servizi, con concorso parziale o totale dei paesi interessati e in casi particolari gratuitamente;

6) concorre — d'intesa con i paesi interessati — alla realizzazione e all'esecuzione di studi di programmazione generale e specifica e riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione e all'attuazione di piani regionali di sviluppo interessanti più paesi, mediante:

a) l'invio in missione di esperti, tecnici e consiglieri;

b) la concessione — ove previsto — di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

7) promuove e incoraggia e, ove necessario, sovvenziona studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane e a prevalente partecipazione italiana, interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

8) eroga finanziamenti o prestiti a condizioni agevolate in favore dei Paesi interessati, per l'attuazione di progetti di sviluppo o sperimentali nel campo culturale, scolastico, sanitario, sociale o per l'incremento delle attività agricole, industriali, artigiane e commerciali o per il potenziamento delle comunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture;

9) promuove, coordina e sovvenziona la partecipazione italiana alle iniziative e ai programmi multilaterali di cooperazione, nei modi all'uopo concordati; e agli stessi fini promuove e cura — di concerto con il Ministero del tesoro — il concorso ad enti od organismi internazionali o a Fondi internazionali a favore dei Paesi in via di sviluppo;

10) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e, ove necessario, l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza;

11) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo dell'agenzia, che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

12) adotta le misure necessarie alla realizzazione di quanto previsto nell'articolo 4, ultimo comma, anche attraverso apposite pubblicazioni o documentazioni sulla cooperazione e sul volontariato civile;

13) adempie ogni altro compito di cooperazione determinato dalle leggi o previsto da specifici accordi internazionali.

ART. 6.

L'Agenzia è retta dai seguenti Organi centrali:

- la Presidenza;
- il Segretario generale;
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori.

ART. 7.

Presidente dell'agenzia è il sottosegretario di Stato delegato dal Ministro degli Affari esteri. Egli è il rappresentante legale dell'agenzia; ne dirige le attività; presiede il Comitato direttivo e la Giunta esecutiva; ed adempie ogni altra funzione a lui conferita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Vice Presidente dell'agenzia è un direttore generale del Ministero degli affari esteri nominato dal Ministro per gli affari esteri. Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio

delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

Il segretario generale dell'agenzia è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri per la durata di un quinquennio, nell'ambito di una terna di nomi proposta dal comitato consultivo misto in seduta plenaria; ed è riconfermabile in carica. Egli coordina e cura, sotto la direzione del Presidente, la gestione amministrativa dell'agenzia; è preposto al personale da essa dipendente; sostituisce temporaneamente il vice presidente in caso di assenza o d'impedimento; ed esercita ogni altra funzione ad esso delegata dal Presidente, dal consiglio direttivo o dalla giunta esecutiva.

#### ART. 8.

Il consiglio direttivo dell'agenzia è composto del Presidente, del vice presidente, del segretario generale, di tre direttori di dipartimento designati dal segretario generale, di quattro membri del comitato consultivo misto di cui all'articolo 3 rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia e di altri cinque consiglieri, dei quali due parlamentari, eletti collegialmente dai sei membri del comitato consultivo misto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3; uno collegialmente eletto dai dodici membri del comitato consultivo misto di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3; uno eletto collegialmente dai tre membri del comitato consultivo misto rappresentanti di Enti, istituti ed organismi idonei nel settore del volontariato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3; uno eletto collegialmente dai tre membri del comitato consultivo misto rappresentanti delle confederazioni sindacali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3.

I membri non di diritto del consiglio durano in carica per lo stesso periodo previsto dal quarto comma dell'articolo 3.

Il consiglio fissa le direttive generali della gestione amministrativa e vigila sulla loro esecuzione; redige i bilanci e i rendiconti, da sottoporre all'approvazione del Ministro degli affari esteri; approva lo statuto e il regolamento dell'agenzia; autorizza gli impegni di spesa d'importo superiore a 500 milioni; delibera la nomina del personale; ed adempie ogni altra funzione che non sia espressamente conferita ad altri

organi dell'agenzia dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente, dal segretario generale e dai direttori di dipartimento. Essa cura l'esecuzione delle direttive del consiglio; predispone i bilanci e i rendiconti; provvede all'ordinaria amministrazione dell'agenzia; autorizza gli impegni di spesa d'importo non superiore a 500 milioni, ed in caso di urgenza anche quelli di maggiore importo, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva; adempie ogni altra funzione che sia ad essa conferita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

#### ART. 9.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri per la durata di un triennio, uno dei quali su designazione del presidente della Corte dei conti ed altro su designazione del Ministro del tesoro. La presidenza del collegio è assunta per turno annuale dai suoi componenti.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'agenzia; ne riscontra i bilanci e i rendiconti, redigendo su di essi motivate relazioni; ha facoltà di ispezione e di verifica sui registri e sulle scritture contabili di qualsiasi ufficio.

#### ART. 10.

Lo statuto dell'agenzia è formulato dal consiglio direttivo ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro. Esso determina il numero e l'organizzazione dei dipartimenti, dei servizi, degli uffici e degli altri organi di amministrazione attiva e consultiva dell'agenzia, e stabilisce le modalità del loro funzionamento.

Nelle stesse forme è predisposto ed approvato il regolamento organico del personale dipendente dall'agenzia, contenente la determinazione dei ruoli e degli organici, dei requisiti e delle modalità per l'assunzione e la progressione in carriera del personale medesimo, nonché l'indicazione dei parametri di riferimento per l'individuazione del relativo trattamento economico, previdenziale ed assistenziale.

## ART. 11.

Per l'espletamento dei propri compiti l'agenzia è autorizzata ad avvalersi altresì di personale specializzato proveniente dall'amministrazione degli affari esteri o da altre amministrazioni dello Stato, distaccato presso l'agenzia con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello eventualmente preposto all'amministrazione di appartenenza. Le relative spese sono a carico totale del bilancio dell'agenzia.

## ART. 12.

Il patrimonio attivo dell'agenzia è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 1.500 milioni, costituito *una tantum* ai sensi dell'articolo 43;

b) dagli stanziamenti annuali conferiti per la cooperazione ai sensi dell'articolo 43 della presente legge o successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i residui attivi delle precedenti annualità di esercizio;

c) dagli eventuali apporti finanziari conferiti da paesi o da enti ed organismi internazionali, per specifici programmi di cooperazione, a norma del successivo articolo 44;

d) dagli ammortamenti e dagli interessi derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 5, n. 8;

e) dalle eccedenze attive di bilancio;

f) da eventuali contributi straordinari da parte dello Stato, di enti pubblici o privati, di enti ed organizzazioni internazionali;

g) da donazioni, lasciti, legati o liberalità, accettati dall'agenzia nei modi previsti dallo statuto;

h) da eventuali acquisti mobiliari o immobiliari, effettuati per esigenze funzionali dell'agenzia;

i) da qualsiasi altro provento, derivante dall'esplorazione delle sue attività.

## ART. 13.

Gli esercizi finanziari hanno inizio al primo gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo dell'agenzia sono predisposti

dalla giunta esecutiva, formulati dal consiglio direttivo, riscontrati dal collegio dei revisori e sottoposti alla definitiva approvazione del Ministro degli affari esteri. Detta approvazione si intende concessa ove nessuna osservazione pervenga alla presidenza entro trenta giorni dalla recezione dei documenti da parte del ministro.

#### ART. 14.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo speciale stabilito dalle leggi generali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'agenzia è parificata alle amministrazioni dello Stato.

I rendiconti dell'agenzia sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

#### ART. 15.

Per la realizzazione di iniziative a carattere prevalentemente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica, l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti od organismi pubblici o privati, ritenuti idonei alla stipula dal consiglio direttivo.

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Agenzia, a titolo di corrispettivo per le prestazioni programmate; e può altresì essere previsto l'esercizio di facoltà d'ispezione e di controllo da parte dell'Agenzia sul regolare svolgimento delle prestazioni medesime.

Gli enti, gli istituti o gli organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Agenzia, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggior somma può essere concessa agli enti, istituti o organismi convenzionati neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati; presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti o gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni con durata pluriennale, può essere prevista la rinnovazione della facoltà di recesso entro ter-

mini decorrenti dall'inizio di ogni annualità successiva alla prima.

I rendiconti degli enti, istituti ed organismi convenzionati sono approvati dal Consiglio direttivo dell'agenzia su conforme parere del collegio dei revisori.

**ART. 16.**

Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge.

**ART. 17.**

Gli esperti, tecnici, consiglieri, docenti e istruttori di cui al n. 1 del terzo comma dell'articolo 5, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dall'Agenzia o dagli enti, istituti ed organismi specializzati di cui all'articolo 15 con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti.

**ART. 18.**

Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 20 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il paese che lo ospita. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Detto personale dipende dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.



Il capo della rappresentanza vigila altresì sulla attività e sul comportamento nel paese ospitante del personale italiano autorizzato ai sensi degli articoli 19 e 20, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del paese predetto, e degli enti e organismi internazionali operanti nel paese medesimo.

## ART. 19.

Per speciali esigenze di servizio, l'Agenzia, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. qualora il trattamento economico corrisposto dal paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente o organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

## ART. 20.

L'agenzia può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni ap-

positamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

L'agenzia può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dall'agenzia con contratto di diritto privato.

L'agenzia può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione dell'agenzia, la quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

#### ART. 21.

Salvo il caso contemplato nell'articolo 19, il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 17 non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione dell'agenzia, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dall'agenzia, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

#### ART. 22.

L'agenzia può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 15, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare presso i paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei paesi ospitanti.

## ART. 23.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 17, è riconosciuto equivalente ad analoga attività professionale prestata in Italia e a tal fine è computato valido a tutti gli effetti giuridici, in particolare per la partecipazione a pubblici concorsi e per l'assunzione di impieghi privati.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Al termine del servizio, l'Agenzia provvede a rilasciare su richiesta dell'interessato, apposito attestato da cui risulti la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato ai fini di cui al 1° comma del presente articolo.

## ART. 24.

Il personale indicato nell'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonché gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri - agenzia - con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello degli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione alla predetta agenzia è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

Le amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al segretario generale dell'agenzia per la cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi e non superiore a quattro anni, salvo eccezioni giustificate da inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, debitamente riconosciute da apposita delibera della Giunta esecutiva della Agenzia.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

#### ART. 25.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresì, compatibilmente con le esigenze di servizio,

collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni personale medico e tecnico da essi autorizzato a prestare attività in paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

#### ART. 26.

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei paesi suddetti o che dipendano da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.

ART. 27.

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

*a*) dall'indennità-base di cui all'allegata Tabella A;

*b*) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 13:

1) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

2) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

3) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

4) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

5) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

6) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

7) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

ART. 28.

Al personale civile e militare di cui all'articolo 17, lettera *a*) spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata

del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 27.

Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata Tabella B.

Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o più paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla Tabella B. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

La Tabella B surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 29.

Il personale civile o militare di cui all'articolo 17, lettera a) può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità previste negli articoli 1 e 5, con provvedimento adottato dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza d'intesa con l'Agenzia.

A detto personale è corrisposta dall'Agenzia un'indennità pari a un trentesimo del trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 27 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé, nei limiti e alle condizioni previste nella Tabella B.

Il trattamento di cui sopra spetta, a richiesta, ai membri delle gestioni speciali del Comitato consultivo misto, ai componenti gli organi direttivi dell'Agenzia medesima, inviati all'estero in temporanea missione per le finalità previste negli articoli 1. 3. 4. 5 e 43.

ART. 30.

Il contingente del personale di cui all'articolo 17, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 27.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'Agenzia o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie o gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicuratori dall'Agenzia o ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Agenzia o l'Ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.



## ART. 31.

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 27;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazioni del Consiglio direttivo dell'agenzia.

## ART. 32.

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito di programmi approvati dall'agenzia;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato partecipi o possa concorrere;

d) direttamente con l'Agenzia, quando ciò sia espressamente previsto da specifiche intese con il Paese interessato.

ART. 33.

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalità del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante. Tale trattamento economico viene fissato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, sentito il parere della Sezione speciale per il volontariato del Comitato consultivo misto e deve consistere in una somma mensile uguale per tutti i volontari, maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

Il trattamento economico deve prevedere inoltre le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, incluso il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio; una indennità di equipaggiamento da determinarsi in base a particolari esigenze di carattere professionale; una indennità di prima sistemazione pari a due mensilità; l'alloggio o una indennità sostitutiva conveniente allo spirito del volontariato; una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali di 45 giorni nel biennio, retribuite, salvo diverse disposizioni della legislazione del Paese ospitante; la concessione di congedi straordinari per il godimento dei diritti politici e per gravi e comprovati motivi;

4) un adeguato trattamento assicurativo, previdenziale, assistenziale.

ART. 34.

Gli oneri per il trattamento economico dei volontari, che non siano a carico di altri enti od organismi e quelli per il trattamento assicurativo, previdenziale, assistenziale, sono a carico dell'Agenzia che vi provvede direttamente o per il tramite degli

enti ed organismi di cui al successivo articolo 36, entro i limiti finanziari che annualmente verranno fissati nel bilancio di previsione.

**ART. 35.**

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 33 presso la competente agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

A tal fine l'agenzia deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 33, nonché la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'articolo 32.

Copia del contratto registrato è trasmessa alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per gli adempimenti di cui al successivo articolo 38.

**ART. 36.**

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi in detto settore, possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale per il volontariato del Comitato consultivo misto.

Il riconoscimento di idoneità agli enti, istituti ed organismi di cui sopra ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione ed addestramento e all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dall'agenzia. La stessa sezione speciale coadiuva l'agenzia nelle funzioni di vigilanza degli enti, istituti ed organismi succitati.

Agli enti, istituti ed organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma vengono concessi ai sensi dell'articolo 5 terzo comma n. 11, appositi contributi per l'informazione, la selezione, la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di viaggio e di equipaggiamento dei volontari

stessi; per l'acquisto e il mantenimento delle attrezzature necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; nonché per eventuali iniziative dirette a favorire la riutilizzazione delle esperienze acquisite dai volontari durante il loro servizio, in analoghe attività da svolgere in Italia o all'estero.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, istituti, organismi di cui al primo comma prevedano impegni pluriennali con l'impiego dei volontari in servizio civile, può essere accordato apposito contributo in misura proporzionale al costo complessivo del programma.

#### ART. 37.

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 35, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa, senza assegni, se dipendenti di ruolo e non di ruolo, da Amministrazioni statali o da enti pubblici.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo dell'Agenzia su proposta della Sezione speciale per il volontariato del Comitato consultivo misto, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a);

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo secondo quanto disposto all'articolo 23 della presente legge.

Il dispositivo di cui alla lettera c) del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano regolarmente prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle precedenti leggi dell'8 novembre 1966, n. 1033 e successive modifiche, e del 15 dicembre 1971, n. 1222.

#### ART. 38.

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio,

al quale devono denunziare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicare la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 35.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 32 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 39 e 40; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

#### ART. 39.

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'articolo 32 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 42 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dallo articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

#### ART. 40.

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite della competente Agenzia, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 35.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 42, dandone comunicazione all'Agenzia.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

#### ART. 41.

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dall'Agenzia, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio allo estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 38 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 33, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 39, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la Rappresentanza italiana competente per territorio.

**ART. 42.**

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3.

**ART. 43.**

In aggiunta agli stanziamenti relativi alla partecipazione italiana ad iniziative di cooperazione multilaterale, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese: milioni 115.000 per l'anno 1977; milioni 145.000 per l'anno 1978; milioni 175.000 per l'anno 1979; milioni 205.000 per l'anno 1980; da erogare all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. È altresì previsto lo stanziamento *una tantum* di 1.500 milioni per il fondo di dotazione dell'Agenzia medesima.

Con gli stanziamenti di cui sopra e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3; per la promozione, la partecipazione e la eventuale contribuzione italiana a congressi, a conferenze, incontri e seminari sulla cooperazione, sul volontariato civile; nonché per la realizzazione delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione di problemi attinenti alla cooperazione e al volontariato civile.

Per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo 5, n. 9, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, norme aventi forza di legge per il riordinamento

delle disposizioni relative alla partecipazione italiana ad iniziative di cooperazione multilaterale in favore dei paesi in via di sviluppo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

ART. 44.

Salvo diversa disposizione di specifici accordi internazionali, gli eventuali apporti finanziari di paesi, enti od organismi internazionali per la realizzazione di programmi concordati di cooperazione allo sviluppo sono versati direttamente all'agenzia, ai fini del loro successivo impiego per le attività di cooperazione cui sono destinati.

ART. 45.

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle della presente legge è abrogata.

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del consiglio direttivo dell'agenzia il servizio per la cooperazione tecnica, istituito nell'ambito della direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, è soppresso.

Fino all'entrata in vigore dello statuto dell'agenzia di cui al primo comma dell'articolo 10, si osservano in quanto applicabili le norme relative all'ordinamento degli uffici del preesistente servizio.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico di cui al secondo comma dell'articolo 10, il personale ordinario, aggiuntivo o mandato alle dipendenze del predetto servizio è considerato rispettivamente in posizione di comando o in servizio di ruolo presso l'agenzia, conservando *ad personam* - in via transitoria - il trattamento economico preesistente.

Fino a quando saranno emanate le norme regolamentari di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, quelle precedentemente in vigore.

ART. 46.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1976.



**NORME TRANSITORIE**

**ART. 47.**

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, norme aventi forza di legge per il riordinamento e l'incorporazione tra i dipartimenti dell'agenzia dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

TABELLA A.

Qualifiche	Indennità base mensile
<i>A) Personale direttivo.</i>	
1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato:	
- livelli <i>a)</i> , <i>b)</i> . . . . .	L. 382.000
- livello <i>c)</i> . . . . .	» 340.000
2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 290.000
3) Primi dirigenti; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 267.000
4) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro 387, 426 e 530; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 195.000
5) Restante personale direttivo ed equiparato (civile o militare) . . . . .	» 180.000
 <i>B) Personale di concetto.</i>	
1) Personale con parametro 307 e superiore; docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . . .	» 143.000
2) Restante personale di concetto ed equiparato (civile o militare) . . . . .	» 115.000
 <i>C) Personale esecutivo.</i>	
1) Personale con parametro 183 e superiore: aiutanti, marescialli e sergenti maggiori delle forze armate . . . . .	» 91.000
2) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare) . . . . .	» 87.000

## TABELLA B.

*Percorsi ferroviari:* prima classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

*Percorsi marittimi:* prima classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

*Percorsi aerei:* prima classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorni di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Un'indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

*Trasporto effetti:* chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonché per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

---

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

## PROPOSTA DI LEGGE

N. 798

### ART. 1.

Per l'adempimento delle finalità della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e successive integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 24.500 milioni limitatamente all'esercizio 1977.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 2.

Il contingente degli esperti assunti tra gli estranei alla pubblica amministrazione, addetti al Servizio per la cooperazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è elevato a 50 unità.

Il trattamento economico di tale personale sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del corrispondente personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fino a livello massimo di dirigente superiore.

### ART. 3.

Fino all'entrata in vigore di una nuova legge organica per la disciplina della cooperazione tecnica, economica e finanziaria con i paesi in via di sviluppo, e per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, restano transitoriamente applicabili le disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive integrazioni.